

Il [**Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022**](#) detta disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della “cessazione dello stato di emergenza” a partire dal 1° aprile 2022.

Regole generali di sicurezza

La cessazione dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola:

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°
- È sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
- Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle strutture scolastiche solo esibendo il green pass “base” (vaccinazione, guarigione o test)
- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche (o di maggiore efficacia protettiva), fatta ecce-zione per i bambini fino a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. □ La mascherina va indossata anche sullo scuolabus (obbligatoria la FFP2 sino al 30 aprile 2022)
- Non è previsto l’uso della mascherina durante le attività sportive
- È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive

Gestione dei casi di positività

Il D.L. 24/2022 semplifica la gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico. In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa classe o sezione:

- le attività proseguono in presenza
- per docenti, educatori e alunni che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo
- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è

attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Dal 1° aprile 2022 potranno seguire l'attività didattica a distanza solo gli alunni in isolamento per infezione Covid, su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Rimandiamo alla nota del Ministero dell'Istruzione prot. 410 del 29 marzo 2022 (in allegato) per maggiori dettagli.